

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3571-C

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)**

(RELATORE TOZZI CONDIVI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(FANFANI)**

**E DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAMBRONI)**

E SULLA

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del Senatore STURZO

TESTO UNIFICATO

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
*nella seduta del 16 gennaio 1962 (Stampati n. 250 e 285)***

**MODIFICATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
*nella seduta del 7 agosto 1962***

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
*IN PRIMA DELIBERAZIONE***
nella seduta del 21 settembre 1962

***Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 25 settembre 1962***

Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione

Presentata alla Presidenza il 16 novembre 1962

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Senato della Repubblica ha preso in esame il testo già approvato da questa Assemblea, su relazione della Commissione Affari Costituzionali, e non ha ritenuto apportarvi alcuna modifica, approvandolo così in prima deliberazione.

A norma dell'articolo 107-ter del nostro Regolamento, nessuna modifica la I Commissione poteva proporre al testo in questione, sicché lo presenta, per la seconda deliberazione della Camera, così come la Camera stessa ritenne di approvarlo in prima deliberazione.

In Commissione, è sorta soltanto questione in merito all'eventualità che le elezioni generali politiche siano indette quando ancora non sia approvata la Regione Friuli-Venezia Giulia, per la cui realizzazione è in corso di approvazione la nota legge costituzionale che ne approva lo statuto.

Sembra debba ritenersi che l'articolo 4 della presente legge risolva con chiarezza la questione, prendendo come punto di riferimento il momento dell'entrata in vigore dello statuto surricordato. Non sembra abbia, invece, alcuna rilevanza il momento dell'elezione del Consiglio regionale.

Su tale base, se la ripartizione dei seggi per la elezione del Senato avverrà prima che

sia entrato in vigore lo statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, verrà mantenuto l'attuale sistema, cioè resteranno integre le attuali circoscrizioni, attribuendosi all'attuale Collegio Friuli-Venezia Giulia il numero dei senatori che conseguirà dall'applicazione del criterio previsto dall'ultimo comma dell'articolo 57, così come sostituito con la presente legge costituzionale, effettuandosi il relativo computo sulla base di 312 seggi, mentre rimarranno per Trieste i tre senatori previsti dalla legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1.

Se invece la ripartizione dei seggi avverrà dopo l'entrata in vigore dello statuto suddetto, il computo si effettuerà sulla base di 315 seggi, la nuova Regione Friuli-Venezia Giulia avrà il numero di seggi che le competerebbe in relazione alla sua popolazione, e perderà efficacia la legge costituzionale che attribuisce tre senatori a Trieste.

A nome della Commissione Affari Costituzionali vi invito quindi a voler approvare, per la seconda deliberazione, il testo del presente progetto di legge costituzionale.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*

TESTO

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

TESTO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.

Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle d'Aosta ha un solo senatore.

La ripartizione dei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

ART. 3.

L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra ».

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 4.

Fino all'entrata in vigore dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, dai trecentoquindici seggi di senatore da assegnare alle regioni, saranno previamente detratti i tre seggi di senatore previsti dall'articolo 1 della legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore con la prima convocazione dei comizi elettorali successiva alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.